

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 maggio 2008 - Deliberazione N. 795 - Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - **Accettazione ed adozione della convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.).**

#### **PREMESSO**

**CHE** i procedimenti anagrafici e la loro gestione hanno subito di recente una profonda innovazione;

**CHE** in virtù della radicale riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione in forma associata la Regione Campania intende assicurare un migliore esercizio della funzione di vigilanza e gestione dei dati anagrafici, al fine di garantire la sicurezza dei dati e dell'interscambio anagrafico;

**CHE** per ridurre il dualismo ancora esistente tra certificato cartaceo e Misura elettronica, ed assicurare un efficiente esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale;

**CHE** per rendere maggiormente adeguato e sollecito lo scambio dei dati sopra citati tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici e privati si rende opportuno aderire alla Convenzione predisposta dal Ministero dell'Interno e le Regioni, proprio per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi;

#### **CONSIDERATO**

**CHE** il Ministero dell'Interno, con numerose circolari ed iniziative di comunicazione, ha sensibilizzato gli Enti Locali e le PP.AA. interessate sulla strategicità delle tematiche inerenti l'interscambio di dati nell'ambito dei servizi demografici ed ha evidenziato la necessità di dare il massimo impulso alle attività di coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni periferiche per il rapido e positivo popolamento dell'INA, ai fini della certificazione, su base nazionale, del requisito della residenza anagrafica, necessario a garantire la erogazione on-line dei servizi al cittadino da parte della P.A.;

**CHE**, con decreto n. 240 del 13.10.2005, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23.11.2005, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica ed il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ha adottato il Regolamento di Gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), individuando, per l'attuazione, i soggetti all'uopo deputati, nonché le procedure ed i servizi in uno ai criteri per la verifica della qualità e dell'efficienza del Servizio medesimo;

**CHE** il CISIS, sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 28 luglio 1989, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici e, sulla base del proprio Statuto, promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali e il loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, nonché assicura il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali sui predetti temi;

**CHE** il Comitato di Indirizzo di cui all'art. 5 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero e il CISIS ha predisposto il documento tecnico, concernente l'architettura tecnico-infrastrutturale nonché il modello applicativo di collegamento al CNSD da parte delle Regioni;

**CHE** la Conferenza Unificata Stato – Regioni ha approvato in data 14 dicembre 2006 la documentazione tecnica, predisposta dal Comitato di Indirizzo – Ministero – CISIS, da allegare alle Convenzioni tra il Ministero dell'Interno e le Regioni per l'accesso ai servizi dell'INA.

#### **RITENUTO**

**Di** dover aderire, e per l'effetto, di adottare lo Schema di "Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi";

#### **PRESO ATTO**

Delle finalità e della strutturazione del progetto avviato dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici;

**VISTO**

- il testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 in data 30 maggio 1989;
- la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ed il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 323 in data 6 settembre 1989;
- l'articolo 4 del decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
- il decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'art. 8 del decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione";
- il Decreto ministeriale in data 9 dicembre 2004 del Ministro dell'Interno, del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono state emanate le regole tecniche e di sicurezza per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "codice dell'amministrazione digitale" ai fini dell'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice;
- l'art. 1-novies, secondo comma, della legge 31 maggio 2005, n. 88, in base al quale l'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificata dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate, garantendo, altresì, le funzioni di Vigilanza;
- il Protocollo d'Intesa, in data 13 luglio 2005, tra il Ministero dell'Interno e il Centro Interregionale per il sistema Informatico e il sistema Statistico – CISIS;
- il Decreto ministeriale in data 13 ottobre 2005, n. 240, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 in data 23 novembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi concernente la disciplina degli accessi all'Indice Nazionale delle Anagrafi da parte dei comuni, delle PP.AA. e dei soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2006 con il quale è stata adottata la Direttiva per la Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed il relativo Piano di attuazione.

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

**Di** approvare l'adesione della Regione Campania al progetto per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi, e per l'effetto, recepire lo Schema di "Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Campania per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi", allegato A, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,

**Di** recepire altresì, l'annesso "Allegato B" alla "Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione, Servizi di interscambio e livelli di servizio", quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**Di** demandare a successivi atti monocratici la individuazione dei referenti della Regione Campania presso il tavolo di lavoro Ina- Saia congiunto Prefetture, Regioni, Comuni, istituito presso la Prefettura del capoluogo di Regione;

**Di** disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it);

**Di** inviare il presente atto, per quanto di competenza, alle seguenti Strutture:

- Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta – Comitati Dipartimentali;
- Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti;
- Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
- Assessore all'Università e Ricerca Scientifica – Innovazione Tecnologica e Nuova Economia – Sistemi Informativi e Statistica.
- A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;

Il Segretario

*D'Elia*

Il Presidente

*Bassolino*



# *Ministero dell'Interno*

*Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

*Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

## **CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E LA REGIONE ..... PER IL COLLEGAMENTO ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (I.N.A.)**

L'anno , addì in Roma, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici,

TRA

- Il Ministero dell'Interno (*successivamente denominato Ministero*) rappresentato dal ;

E

- La Regione ..... , rappresentata dal ;

VISTO:

- il testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 in data 30 maggio 1989;
- la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ed il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 323 in data 6 settembre 1989;
- l'articolo 4 del decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'Interno, in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'art. 8 del decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2000 art.5 comma 1 e 4, recante "Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate";
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
- il regolamento per la realizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto di asilo, di cui all'articolo 34, comma 2 della legge 30 luglio 2002 n°189;



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione";
- l'articolo 50 del d.l. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, che prevede la generazione e la progressiva consegna, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Tessera Sanitaria (TS) a tutti i soggetti aventi diritto all'assistenza sanitaria;
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242, con cui vengono emanate le norme per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra PP. AA. In materia di immigrazione;
- il Decreto ministeriale in data 9 dicembre 2004 del Ministro dell'Interno, del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono state emanate le regole tecniche e di sicurezza per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il decreto legislativo in data 28 febbraio 2005 n. 42, recante l'istituzione del sistema pubblico di connettività (SPC) e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "codice dell'amministrazione digitale" ai fini dell'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice;
- l'art. 7-vicies ter della Legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale i Comuni devono predisporre i necessari collegamenti all'INA presso il CNSD e redigere il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione della carta di identità elettronica, il passaporto, e il permesso di soggiorno, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2005;
- l'art. 1-novies, secondo comma, della legge 31 maggio 2005, n. 88, in base al quale l'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificata dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate;
- il Protocollo d'Intesa, in data 13 luglio 2005, tra il Ministero dell'Interno e il Centro Interregionale per il sistema Informatico e il sistema Statistico - CISIS;



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

- il Decreto ministeriale in data 13 ottobre 2005, n. 240, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 in data 23 novembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi concernente la disciplina degli accessi all'Indice Nazionale delle Anagrafi da parte dei comuni, delle PP.AA. e dei soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2006 con il quale è stata adottata la Direttiva per la Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed il relativo Piano di attuazione.

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale, nonché assicurare la sicurezza dei dati e dell'interscambio anagrafico;
- alcune Regioni hanno realizzato delle reti unificate per la pubblica amministrazione a carattere regionale in conformità al sistema pubblico di connettività (SPC) previsto dal D.LGS 28 febbraio 2005, n. 42, alla quale hanno aderito numerosi Comuni dei territori regionali e che tali reti vengono già utilizzate dai predetti Comuni per la trasmissione dei dati all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) con il Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA), ed ai servizi dell'Anagrafe degli Italiani all'Estero(AIRE) secondo la normativa vigente in materia;
- le predette infrastrutture di rete a livello regionale per il trasporto di dati anagrafici provenienti dai Comuni al sistema nazionale dell'INA, devono essere integrate, dal punto di vista architettonico e del protocollo di comunicazione, con il backbone CNSD (INA) del Ministero;
- l'utilizzo delle reti regionali da parte dei Comuni è realizzato secondo il modello architettonico, relativo sia alla componente tecnologico-infrastrutturale che applicativa, individuato nell'Allegato tecnico alla presente Convenzione;
- il Ministero dell'Interno, con numerose circolari ed iniziative di comunicazione, ha sensibilizzato gli Enti Locali e le PP.AA. interessate sulla strategicità delle tematiche inerenti l'interscambio di dati nell'ambito dei servizi demografici ed ha evidenziato la necessità di dare il massimo impulso alle attività di coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni periferiche per il rapido e positivo popolamento dell'INA, ai fini della certificazione, su base nazionale, del requisito della residenza anagrafica,



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

necessario a garantire la erogazione on-line dei servizi al cittadino da parte della P.A.;

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 62 in data 28/12/2005 ha emanato le modalità di comunicazione dei dati anagrafici, comprese le variazioni all'INA, con standard XML-SAIA, per assicurare la circolarità anagrafica tra i comuni e tra questi e le PP.AA;
- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 31 in data 17/07/2006 ha comunicato ai Comuni di aver realizzato e reso disponibile il software standard "XML-SAIA vers.2" per l'aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi;
- con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983 sono state istituite le conferenze permanenti per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province autonome;
- con D.P.R. del 15 maggio 2001, n. 287, Art. 4, sono state istituite le conferenze permanenti presso le Prefetture per verificare l'attuazione, da parte degli Uffici periferici dello Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata in materia di interscambio di dati e informazioni sull'attività statale, regionale, provinciale e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112.;
- con D.P.R. del 3 aprile 2006, n. 180, art. 1- comma 4, è stato emanato il regolamento in materia di Prefetture -Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- il CISIS sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 28 luglio 1989, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici e, sulla base del proprio Statuto, promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali e il loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, nonché assicura il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali sui predetti temi;
- il Comitato di Indirizzo di cui all'art. 5 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero e il CISIS ha predisposto il documento tecnico, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, concernente l'architettura tecnico-infrastrutturale nonché il modello applicativo di collegamento al CNSD da parte delle Regioni;
- la Conferenza Unificata Stato - Regioni ha approvato in data 14 dicembre 2006 la predetta documentazione tecnica, predisposta dal Comitato di Indirizzo -





# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

Ministero - CISIS, da allegare alle Convenzioni tra il Ministero dell'Interno e le Regioni per l'accesso ai servizi dell'INA.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 (Premesse)**

La narrativa che precede ed i documenti tecnici allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2 (Definizioni)**

Ai fini della presente Convenzione gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati nel testo corrispondono alle seguenti definizioni:

<b>MINISTERO:</b>	Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici;
<b>REGIONE:</b>	(nome della regione)
<b>INA:</b>	Indice Nazionale delle Anagrafi;
<b>SAIA</b>	Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico;
<b>CNSD :</b>	Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
<b>ANCI:</b>	Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
<b>TOR VERGATA:</b>	Università degli Studi di Roma 2 "Tor Vergata";
<b>Backbone:</b>	Infrastruttura di sicurezza dell' Indice Nazionale delle Anagrafi, che certifica lo scambio e l'integrità del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento di gestione n. 240/2005 ;



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

**Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D:**

sistema di sicurezza del C.N.S.D. che abilita e gestisce l'accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.. La porta è situata presso il C.N.S.D.;

***Porta di accesso della Regione al C.N.S.D.:***

*la «Porta di Accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.» situata presso la Regione; rappresenta l'unico sistema all'interno dell'Ente abilitato all'accesso in rete ai servizi applicativi del CNSD;*

**Porta di accesso del Comune:** la «Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.» situata presso il comune;

***Porta di dominio della Regione:*** *Infrastruttura informatica delle Regioni che si interfaccia con le porte di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.*

#### **Art. 3 (Finalità)**

La Convenzione ha la finalità di autorizzare il collegamento tra la Regione ..... e il Ministero/CNSD per assicurare, attraverso modalità uniformi a livello nazionale, l'accesso e l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati anagrafici forniti dai comuni tramite la infrastruttura di sicurezza dell'INA.

Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni attraverso l'INA, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale.

L'Ente Regione è tenuto a gestire in sicurezza tutti i contenuti informativi acquisiti dal CNSD e si impegna ad utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per consentire a tutte le ASL ad esso collegate, l'espletamento dei loro compiti istituzionali.

#### **Art. 4**



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

#### (Modalità di interscambio e responsabilità)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 viene utilizzata l'architettura di connessione, tramite porta di dominio "SPCoop" (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperatività), tra la Regione e la Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D., architettura sperimentata e approvata con apposito accordo di servizio dai contraenti.

Il Ministero è responsabile della sicurezza logica della Porta di accesso della Regione al C.N.S.D., mentre la Regione è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della stessa.

Il Ministero è responsabile della sicurezza logica della Porta di accesso del Comune, mentre il Comune è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della stessa.

Il Ministero è responsabile della sicurezza logica della porta di accesso della Regione al C.N.S.D., mentre la Regione è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della propria porta di dominio.

Il collegamento e lo scambio dei dati e dei documenti avviene nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche indicate nell'Allegato alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante.

#### Art. 5

##### (Enti Regionali fruitori dei dati anagrafici)

I soggetti fruitori dei dati anagrafici ai quali accede la Regione, attraverso il sistema Ina-Saia, sono .....

*(indicare per ogni Ente Regionale, in relazione ai servizi forniti, i riferimenti normativi che consentono l'accesso al dato)*

#### Art. 6

##### (Servizi di interscambio e cooperazione)

1. I servizi di interscambio forniti dal Ministero dell'Interno sono:

- a. L'interrogazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi;
- b. Le richieste di dati anagrafici;



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

Le comunicazioni, relative alla popolazione residente nella Regione, di :

- c. iscrizioni anagrafiche;
- d. variazioni di indirizzo anagrafico;
- e. variazioni di ulteriori dati anagrafici;
- f. ulteriori variazioni dei dati anagrafici relative agli stranieri;
- g. cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente;
- h. variazioni relative alla famiglia anagrafica;
- i. variazioni dello stato civile;
- j. annullamento e rettifica.

Il dettaglio dei servizi oggetto dello scambio, nonché i tempi di rilascio sono riportati nell'allegato B della presente Convenzione.

La Regione accederà ai dati certificati dell'INA, fornendo ai comuni che ne facciano richiesta il servizio di trasporto dei dati stessi al CNSD, come da modello architettuale allegato alla presente Convenzione, favorendo, inoltre, la riduzione dei tempi di inoltro dei dati anagrafici all'INA da parte dei comuni introducendo economie di spesa.

#### **Art. 7**

##### **(Titolare del trattamento e misure di sicurezza)**

- 1) Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Centrale dei Servizi Demografici, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 196 in data 30/6/2003 e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 4, comma 1 in merito alla identificazione degli utenti abilitati e alla protezione degli operatori, nonché per la identificazione e autorizzazione degli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico;
- 2) Titolare del trattamento dei dati anagrafici scambiati con il back-bone INA è la Regione, che designa con apposito provvedimento il responsabile e l'incaricato del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA, ai sensi dei predetti articoli 29 e 4 comma 1 del D.lgs. n. 196/2003 e del precitato Regolamento di gestione dell'INA art. 8, comma 6. La Regione, pertanto, è tenuta a conformare i propri sistemi di connessione al CNSD con l'adozione di misure di sicurezza relative ai



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

sistemi interni da questa detenuti, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nel precitato all'Allegato tecnico alla presente Convenzione.

Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali concernenti il collegamento della Regione ..... con il CNSD sono espressamente richiamati nel predetto Allegato tecnico alla presente Convenzione;

- 3) Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni al back-bone INA è il Comune. Il Sindaco, o suo delegato, è responsabile della attuazione delle misure di sicurezza, nonché dell'adozione delle procedure individuate nel piano di sicurezza di cui al D.M. del 2 agosto 2005, approvato dalla Prefettura di competenza. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile delle variazioni anagrafiche comunicate all'INA, come previsto dalla legislazione anagrafica e, segnatamente, dall'art. 6, comma 3 del Regolamento di gestione INA, n. 240 in data 13/10/2005;
- 4) La vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei Comuni nella gestione dell'anagrafe e nell'invio delle comunicazioni all'INA rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto competente per provincia;
- 5) La Regione è tenuta ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento al CNSD, nell'allegato tecnico alla presente Convenzione.

#### **Art. 8**

#### **(Esecuzione)**

- 1) Per la generale programmazione della presente Convenzione e la valutazione della sua regolare esecuzione è istituito presso la Prefettura del capoluogo di regione il tavolo di lavoro INA-SAIA congiunto Prefetture, Regione, comuni.
- 2) Il Tavolo di lavoro congiunto, viene costituito dal Prefetto del capoluogo di Regione entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ed è composto dal Dirigente dell'Area Enti Locali delle Prefetture della regione, da due rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti dei servizi demografici dei comuni, per tale scopo individuati dall'ANCI e da due rappresentanti del Ministero che assicurano l'assistenza tecnico-operativa eventualmente necessaria all'esecuzione della presente Convenzione.



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*

### *Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

- 3) Il Tavolo congiunto ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione a livello regionale, controllare lo stato di avanzamento delle attività di collegamento della Regione al C.N.S.D. definendo con apposito piano di lavoro le singole fasi di attuazione, inclusi gli aggiornamenti degli accordi di cooperazione, e fornendo al Comitato di Indirizzo, di cui al Protocollo d'Intesa Ministero-CISIS, il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei lavori.

#### **Art. 9**

##### **(Adeguamenti tecnici)**

Con successivo atto convenzionale le parti si impegnano a porre in essere eventuali modifiche e/o integrazioni.

Le parti si impegnano, inoltre, ad effettuare gli eventuali adeguamenti tecnici ai sistemi applicativi e all'infrastruttura che il gruppo di lavoro congiunto di cui all'art.8 dovesse ritenere necessari.

#### **Art. 10**

##### **(Validità della Convenzione)**

La presente Convenzione ha durata di un anno dalla stipula della stessa, con possibilità di rinnovo tacito, salvo espressa manifestazione di diversa volontà di una delle parti.

Roma,

*il* **MINISTERO DELL'INTERNO**

*la* **REGIONE** .....



*Ministero dell'Interno*  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

ALLEGATO "B"  
ALLA CONVENZIONE TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO  
E  
LA REGIONE

---

SERVIZI DI INTERSCAMBIO  
E  
LIVELLI DI SERVIZIO

## INDICE

1.	SERVIZI DI INTERSCAMBIO .....	3
1.1	Interrogazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi .....	3
1.2	Richiesta dati anagrafici .....	3
1.3	Comunicazioni di iscrizioni anagrafiche diverse dalla nascita e di variazioni di indirizzo anagrafico.....	3
1.4	Comunicazioni di variazioni dei dati anagrafici .....	3
1.5	Comunicazioni di variazioni di dati anagrafici relative agli stranieri.....	4
1.6	Comunicazioni di cancellazioni dalle anagrafi comunali .....	4
1.7	Comunicazioni di variazioni relative alla famiglia anagrafica.....	4
1.8	Comunicazioni di variazioni dello stato civile .....	4
1.9	Comunicazioni di annullamento e di rettifica.....	5
2	LIVELLI DI SERVIZIO .....	7
	Attività a carico del Ministero dell'Interno.....	7



## **1. SERVIZI DI INTERSCAMBIO**

Nella realizzazione dei servizi di seguito indicati si dovrà prevedere la compatibilità con la codifica UTF-8 per i dati scambiati (all. A par. 3.3.2).

I dati oggetto delle comunicazioni descritte nel presente documento, saranno relativi ai cittadini residenti nella Regione. L'Ente Regione si impegna a non trattenere e a trasmettere esclusivamente agli Enti Regionali indicati nella Convenzione, ad esso collegati, le comunicazioni rese disponibili dal CNSD attraverso il sistema INA-SAIA.

I servizi di interrogazione dell'INA sono estesi a tutta la popolazione nazionale.

### **1.1 Interrogazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi**

Le ASL interrogano l'Indice Nazionale delle Anagrafi (per dati anagrafici ovvero per codice fiscale) ed ottiene la certificazione INA dell'attuale Comune di residenza del cittadino e delle informazioni anagrafiche sintetiche.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.2 Richiesta dati anagrafici**

Il Ministero dell'Interno inoltra le richieste di dati anagrafici provenienti dalle ASL ai Comuni competenti e trasmette le risposte agli Enti stessi.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.3 Comunicazioni di iscrizioni anagrafiche e di variazioni di indirizzo anagrafico**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna alle ASL le seguenti informazioni:

- Nascita
- Immigrazioni dall'estero;
- Immigrazioni da altro Comune;
- Iscrizioni a seguito della mancata iscrizione da un altro Comune;
- Variazioni di indirizzo anagrafico nell'ambito dello stesso Comune.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.4 Comunicazioni di variazioni dei dati anagrafici**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni le variazioni dei dati anagrafici (cognome, nome e sesso) e consegna tali informazioni alle ASL dopo averle integrate con il nuovo Codice Fiscale.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.5 Comunicazioni di variazioni di dati anagrafici relative agli stranieri**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni le variazioni dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR riguardanti la cittadinanza ed il permesso di soggiorno e consegna tali informazioni alle ASL.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.6 Comunicazioni di cancellazioni dalle anagrafi comunali**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna alle ASL le seguenti informazioni:

- emigrazione in altro comune;
- emigrazione all'estero;
- cancellazione per decesso;
- cancellazione per irreperibilità;
- cancellazione per omessa dichiarazione di dimora abitativa.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.7 Comunicazioni di variazioni dello stato civile**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna alle ASL le variazioni di stato civile derivate da matrimonio, annullamento di matrimonio, divorzio e vedovanza.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.8 Comunicazioni di variazioni di paternità e maternità**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna alle ASL le variazioni di paternità e maternità.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

### **1.9 Comunicazioni di variazioni relative alla famiglia anagrafica**

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna alle ASL le variazioni relative alla famiglia anagrafica.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

#### 1.10 Comunicazioni di annullamento e di rettifica

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna alle ASL le seguenti informazioni:

- annullamento di una precedente comunicazione in quanto errata;
- rettifica di uno o più dati presenti nelle anagrafi comunali.

Stato del servizio: *in corso di realizzazione*

#### 1.11 Comunicazioni di variazione del codice fiscale

L'Agenzia delle Entrate comunica le variazioni del codice fiscale, derivanti da risoluzioni di omocodie o da aggiornamenti della banca dati, al Ministero dell'Interno che provvede ad inviarle alle ASL.

Stato del servizio: *da realizzare*

Per ogni Ente Regionale sono di seguito riportati i servizi forniti:

<b>Servizio</b>	<b>ASL</b>	<b>Ente2</b>	<b>Ente3</b>
Interrogazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Richiesta dati anagrafici	SI/NO		
Comunicazione di Iscrizione per nascita			
Comunicazione di Iscrizione per Immigrazioni da altro Comune			
Comunicazione di Iscrizione per Immigrazioni dall'estero			
Comunicazione di Iscrizione a seguito della mancata iscrizione in un altro Comune			
Comunicazione di Cancellazione per decesso			

Comunicazione di Cancellazione per emigrazione in altro Comune			
Comunicazione di Cancellazione per emigrazione all'estero			
Comunicazione di Cancellazione per irreperibilità			
Comunicazione di Cancellazione per omessa dichiarazione di dimora abitativa			
Comunicazione di Variazioni di indirizzo anagrafico nell'ambito dello stesso Comune			
Comunicazioni di variazioni dello stato civile (matrimonio, annullamento, divorzio, vedovanza)			
Comunicazione di Variazioni dei dati anagrafici (Nome, Cognome, Sesso)			
Comunicazione di Variazione di Cittadinanza relative agli stranieri			
Comunicazione di Variazione di permesso di soggiorno			
Comunicazione di Variazione paternità e maternità			
Comunicazioni di variazioni relative alla famiglia anagrafica			
Comunicazioni di annullamento di una precedente comunicazione in quanto errata			
Comunicazioni di rettifica di uno o più dati presenti nelle anagrafi comunali			
Comunicazione di variazioni del codice fiscale			

Tabella 1 - Servizi

## 2 LIVELLI DI SERVIZIO

### Attività a carico del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna alla Regione le comunicazioni anagrafiche, per il successivo inoltro agli Enti regionali Collegati, secondo i seguenti livelli di servizio:

LIVELLI DI SERVIZIO	VALORI DI SOGLIA
<i>Disponibilità del servizio</i> Dalle ore 0.00 alle ore 24.00, 7 giorni su 7 festivi inclusi. Fanno eccezione i fermi straordinari dovuti a manutenzione.	
<i>Tempo di inoltro delle comunicazioni</i> Dal momento della ricezione, le comunicazioni sono consegnate alla Regione entro 24 ore.	